



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2012

Parificazione delle lingue italiana e tedesca per l'etichettatura
dei prodotti commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune modifiche in materia di etichettatura dei prodotti commerciali nella provincia autonoma di Bolzano.

La normativa nazionale vigente impone al produttore di applicare le informazioni destinate al consumatore almeno in lingua italiana. Considerato che l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 stabilisce che «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato», le imprese offrono prodotti in linea con la domanda locale.

Tuttavia, si evidenzia una disparità di trattamento della lingua italiana e di quella tedesca. I prodotti etichettati esclusivamente in lingua tedesca di particolare interesse per la vita sociale ed economica della provincia autonoma di Bolzano sono regolarmente sequestrati e contestati da parte degli organi di controllo.

Le direttive europee all'origine delle disposizioni nazionali prevedono che le avvertenze e le informazioni siano facilmente comprensibili per i consumatori e siano riportate almeno in una lingua stabilita dallo Stato membro.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge stabilisce, in attuazione dell'articolo 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale o utente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano può riportare le indicazioni, le avvertenze o le informazioni obbligatorie alternativamente in lingua italiana o tedesca o in entrambe le lingue,

escludendo da tali prodotti le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, i quali devono essere redatti «congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca» secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283.

Per agevolare un controllo efficace sull'immissione nel mercato di prodotti sensibili per la salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso. La circolare del Ministero della salute n. 4075 del 6 marzo 2008 identifica prodotti soggetti alla procedura di notifica: prodotti destinati a un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, alimenti arricchiti di vitamine e minerali di cui al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006; alimenti già autorizzati come «*novel food*» per aggiunte funzionali di cui al regolamento (CE) n. 258/97, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, ed altri. Poiché l'esame ministeriale dell'etichetta, volto ad accertare l'adeguatezza riguardo alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni è eseguita da funzionari dell'amministrazione centrale dello Stato, le informazioni sono da fornire almeno in lingua italiana.

Per altri prodotti sussiste invece un obbligo di notifica presso la Commissione europea. A titolo esplicativo l'articolo 13 del regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente i prodotti cosmetici, prevede la notifica obbligatoria presso la Commissione europea da effettuare da parte del responsabile per l'immissione sul mercato. Per il periodo transitorio tra il 11 gennaio 2012 e l'entrata in vigore del citato regolamento (CE) n.1223/2009 (11 luglio 2013), il Ministero della salute ha imposto con la circolare n. 8260 del 9 febbraio 2012 di continuare ad effettuare parallelamente alla notifica centralizzata digitale europea (CPNP - *Cosmetic Product Notification Portal*) anche la notifica cartacea nazionale ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 1986. Per i cosmetici, a partire dall'11 luglio 2013, per altri prodotti già in passato, eventuali notifiche al Ministero sono imposte per esigenze statistiche. In questi casi i prodotti possono essere etichettati anche esclusi-

vamente in lingua tedesca limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano.

La marcatura CE, indicando la conformità di un prodotto è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato. Per prodotti soggetti alla marcatura CE, dal macchinario, al giocattolo, il legislatore prevede in determinate situazioni l'intervento di un organismo tecnico notificato presso l'Unione europea. Gli organismi addetti alla notifica verificano la corrispondenza dei prodotti a *standard* europei di sicurezza. I prodotti soggetti alla marcatura CE e di conseguenza sottoposti facoltativamente o obbligatoriamente a valutazione da parte di organismi notificati di cui all'articolo 2, primo paragrafo, numero 13, del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 possono quindi essere, limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano, etichettati anche esclusivamente in lingua tedesca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale o utente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano può riportare, in attuazione dell'articolo 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le indicazioni, le avvertenze o le informazioni obbligatorie comunque denominate relative al contenuto e utilizzo del prodotto medesimo alternativamente in lingua italiana o tedesca o in entrambe le lingue.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica alle specialità medicinali e ai preparati galenici le cui etichette e stampati illustrativi sono redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica alle tipologie di merci la cui messa a disposizione o immissione sul mercato nazionale è soggetta ad autorizzazione ministeriale e all'obbligo a carico dell'interessato di notifica o registrazione antecedentemente alla loro commercializzazione o importazione.

4. Il presente articolo non si applica ai prodotti soggetti a notifica o a registrazione ministeriale per scopi statistici ed alle tipologie di prodotti soggetti o che possono essere sottoposti facoltativamente a valutazioni da parte degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 2, primo paragrafo, numero 13, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.